



Bari, 09 novembre 2021

Circolare 1/2021

Alle Spett.li Imprese iscritte alla Cassa Edile della  
Provincia di Bari

Agli Spett.li Studi di Consulenza

Loro Sedi

**Oggetto: Congruità della manodopera in edilizia.**

Il D.M. n.143 del 25 giugno 2021, recependo l'Accordo Collettivo del 10 settembre 2020, ha definito il sistema di verifica della congruità dell'incidenza del costo della manodopera in edilizia.

Illustriamo di seguito contenuti e processi operativi di tale innovazione normativa.

**ELEMENTI CARATTERIZZANTI**

La verifica di congruità ha per oggetto i cantieri edili **aperti dal 1° novembre 2021** in cui operano imprese affidatarie, in appalto, in subappalto ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione dell'opera.

Si applica a **tutti i lavori pubblici** e a quelli **privati di importo pari o superiore a € 70.000**. Sono esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.

Essa è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavorazioni e riportati nella tabella allegata all'Accordo Collettivo del 10 settembre 2020.

L'attestazione di congruità è richiesta per i lavori pubblici dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo SAL e prima di procedere al Saldo Finale, mentre per i lavori privati deve essere esibita dall'impresa affidataria prima dell'erogazione del saldo finale.

Nel caso di assenza dei requisiti per l'attestazione regolare, la Cassa Edile avvia un iter istruttorio volto ad evidenziare analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare entro il termine di 15 giorni.

L'attestazione certificherà la congruità qualora l'impresa affidataria regolarizzi o dimostri, attraverso documentazione appropriata relativa a costi non registrati in Cassa Edile, il raggiungimento della percentuale di incidenza.

Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, la Cassa Edile rilascerà un certificato di congruità con esito negativo e segnalerà l'irregolarità dell'impresa affidataria in BNI (Banca Nazionale Imprese Irregolari) con le conseguenti ripercussioni negative al rilascio del DURC on line (DOL) per la medesima.

Qualora la Cassa Edile accerti uno scostamento rispetto agli indici di congruità in misura pari o inferiore al 5% della incidenza della manodopera, rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.



## **GESTIONE DEL PROCESSO**

Per la gestione della verifica di congruità la CNCE ha predisposto la piattaforma informatica CNCE\_Edilconnect.

L'accesso a CNCE\_Edilconnect è consentito alle imprese, ai loro consulenti e ai lavoratori autonomi.

In CNCE\_Edilconnect è possibile inserire i cantieri, monitorare l'andamento della congruità del cantiere e richiedere l'attestazione di congruità.

Al cantiere censito in CNCE\_Edilconnect viene assegnato automaticamente un Codice Univoco Cantiere.

Il programma di trasmissione della denuncia dei lavoratori occupati della Cassa Edile di Bari importerà automaticamente i cantieri censiti in Cnce\_Edilconnect e li renderà disponibili per l'inserimento nella denuncia mensile di ciascuna impresa presente nel cantiere.

Le imprese e i consulenti iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Bari potranno operare direttamente dal programma di trasmissione della denuncia per censire un cantiere in CNCE\_Edilconnect o modificare i dati di un cantiere già denunciato in quanto, digitando appositi tasti di funzione, saranno trasferiti direttamente su CNCE\_Edilconnect senza effettuare ulteriori login.

## **CONDIZIONI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DI CONGRUITA'**

- Il censimento del cantiere in Cnce\_Edilconnect deve essere tempestivamente effettuato dall'appaltatore in quanto soggetto apicale dei componenti la filiera produttiva. Permetterà così alle altre imprese iscritte ad una Cassa Edile di inserire il cantiere nella denuncia mensile.
- Deve essere indicata tutta la manodopera impiegata nel cantiere fornita da:
  - Impresa affidataria (appaltatore)
  - Subappaltatori
  - Distaccatari
  - Agenzie per il lavoro
  - Personale non dipendente dell'impresa (titolari, soci, collaboratori familiari)
  - Lavoratori autonomi
  - Costi di manodopera non registrati in Cassa Edile (noli a caldo)
- La precisa attribuzione delle ore lavorate a ciascun cantiere nella denuncia dei lavoratori occupati presentata in Cassa Edile.
- L'esatta indicazione del valore complessivo dell'opera.
- L'esatta indicazione del valore dei lavori edili per la realizzazione della stessa.
- L'esatta indicazione della categoria di attività prevalente.
- L'esatta indicazione della tipologia del committente (pubblico o privato).

Le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Parti Sociali o dalla CNCE saranno tempestivamente condivise.

I nostri uffici restano a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti.

Cordiali saluti.



Fabrizio De Serio  
DIRETTORE